

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02215/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2020, proposto da

Francesco Abbondandolo, Emilio Addeo, Rosalba Aliberti, Ylenia Amendola, Antonietta Amoresano, Elena Angellotti, Nicoletta Maria Apicella, Mariacira Aprea, Raffaele Ardivelo, Angela Auriemma, Guido Barni, Gianluigi Fabiolo Bellotta, Gerardo Bisogno, Anna Bonifacio, Elisa Buoncore, Alfonso Buono, Pasquale Burti, Carmine Cacciapuoti, Annalucia Caiazzo, Massimo Calendo, Carmela Caliendo, Antonio Caliendo, Verena Calo', Antimo Cammisa, Amedeo Gesùè Cangiano, Francesco Cangiano, Mariantonia Cantone, Anna Capaccio, Pina Capobianco, Rita Cardone, Sabrina Carretta, Angelo Caruso, Rosa Castellano, Daniela Castelli, Amalia Celardo, Rocco Cennerazzo, Giovanna Ceparano, Xenia Chierchia, Lina Cicoli, Marilena Ciriello, Salvatore Cirillo, Raffaele Cirota, Michela Cocca, Elia Coda, Diego Colello, Nunzia Colucci, Paola Confessore, Pietro Conte, Gennaro Coppola, Raffaele Corbisiero, Salvatore Costa, Andrea Costa, Alessandro Coviello, Luigi Crispino, Giovanni Crocillo, Vincenzino Curcio, Nicola D'Alessandro, Anna D'Aloi, Vincenzo D'Alto, Euice D'Ambrosio, Eliana

D'Ambrosio, Michele D'Ambrosio, Rubina D'Angelo, Rosaria Carmela D'Imperio, Tarquinio De Cristofaro, Anna De Filippo, Danilo De Liso, Stefania De Luca, Loredana De Luca, Luca De Marco, Rocco De Vito, Giuseppe Del Giudice, Mario Del Prete, Marco Di Bartolomeo, Giovanni Di Bonito, Cristian Di Domenico, Giuseppe Di Giacomo, Luigi Di Guida, Giovanna Di Guida, Giuseppina Di Nicuolo, Rosalba Di Pascale, Loredana Di Santi, Concetta Di Serio, Anna Di Vece, Amedeo Di Vincenzo, Marcella Donato, Emilio Dongiacomo, Giuseppina Duri, Nunzia Duri, Carmen Eboli, Gaetana Esposito, Michela Esposito, Leonardo Fabiano, Giuliana Facenda, Laura Felicelli, Luigi Ferraro, Luigi Ferrigno, Ilaria Festa, Angela Festa, Mario Festa, Salvatore Fico, Immacolata Fiore, Ilario Fiorentino, Veronica Fiorentino, Marilena Fiorentino, Carmine Foglia, Gemma Follo, Giuseppe Galano, Raffaele Gallo, Vincenzo Gazzillo, Maurizia Genovese, Rodolfo Gentile, Maria Giardiello, Luca Giardullo, Leonardo Giordano, Antonella Gismondi, Gerardina Glielmi, Alfonso Glielmi, Gennaro Granata, Francescoantonio Graziano, Antonio Grella, Antonio Grella, Antonio Guida, Gloria Guida, Mariagrazia Iacono, Francesco Iaiunese, Mario Improta, Salvatore Iorio, Alfredo La Gatta, Claudia Lanza, Giuseppe Lo Greco, Clementina Francesca Loffredo, Leopoldo Loffredo, Addolorata Lubrano, Luciano Luciani, Luigi Luongo, Maria Maglio, Giuseppina Maione, Cesarina Bernadetta Manco, Francesco Maria Manfreda, Giorgio Mangiapia, Alfredo Manzi, Pasquale Marinari, Michele Marino, Claudio Marino, Maria Marotta, Leopoldo Martino, Angela Mastroianni, Marisa Mastromarino, Carmela Matano, Lucio Matteo, Antonella Mattera, Anna Mencherini, Concetta Mignola, Giuseppe Musella, Rosalba Napolitano, Antonio Napolitano, Franco Nardaccio, Stefania Natullo, Giuseppe Nicastro, Antonio Orefice, Francesca Paladini, Massimiliano Paladini, Salvatore Palmisciano, Umberto Palmisciano, Julia Irma Palmon, Ernesto Palumbo, Maria Palumbo, Alfonso Palumbo, Francesco Panico, Danilo Panico, Simona Panzariello, Luigi Pascucci, Carmela Pellecchia, Antonio Peraino, Carmela Perugini, Simone Peschetta, Elvira Pezzera, Giuseppe Picarella, Stefano Piccirillo, Albina Picciuti,

Pierpaolo Piccoli, Mariagiuseppa Piegari, Raffaele Pirozzi, Anna Pollice, Italia Prete, Rocco Puca, Giovanna Puopolo, Francesca Ragazzo, Pietro Ragazzo, Lucia Raimondo, Elvira Rapa, Domenico Rea, Andrea Rendina, Sergio Ricchiardi, Fabio Ricco, Maria Rivetti, Gerardo Rossi, Pietrantonio Rota, Felice Rotondo, Elvira Russo, Massimo Russo, Giuseppe Russo, Pasquale Russo, Valeria Russo, Anna Russo, Tamara Marianna Ruzza, Daniele Salerno, Francesca Salvi, Carmela Salvi, Giuseppe Scala, Candida Scarpato, Ludovica Soreca, Angelo Antonio Sorice, Rosalba Sorrentino, Felice Spampanato, Maria Speranza, Alessandro Stanco, Grazia Stanco, Giuseppe Stanco, Mariateresa Stio, Lucia Strazzella, Mariassunta Tarantino, Lucia Terracciano, Alberto Terreo, Antonietta Testa, Flavio Tiano, Fabrizio Tiano, Fabrizio Tierno, Salvatore Tino, Stefano Tizzano, Rosario Tortora, Agostino Vallefucio, Elena Vecchia, Amalia Verrengia, Salvatore Vicidomini, Silvia Vigorita, Giulia Villano, Monica Vitale, Giuseppina Vivolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Uff. Scolastico Reg Campania - Ambito Terr. per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- a) dei decreti nn. 9476-9477-9478-9479-9480-9481-9482 del MIUR USR per la Campania, tutti pubblicati il 02.05.2020, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell'area "A" e "B" del personale ATA, nella parte in cui non prevede l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per coloro che hanno il requisito previsto dal DM 13.12.2000 n. 430;
- b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e

conseguenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021 la dott.ssa Anna Corrado e celebrata l'udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e del D.P.C.S. 28.12.2020;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, nominativamente indicati nelle graduatorie concorsuali;

CONSIDERATO occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti di cui alle graduatorie in questione che presentano situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso

da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la causa possa essere rinviata alla pubblica udienza del giorno 20/10/2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- b) fissa per la trattazione della causa alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021;
- c) dà mandato alla segreteria per la sollecita comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Corrado

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO